

Decisione di contrarre nr. 95/2023 del 15.12.2023

CIG Z2A3D98D9E

Oggetto: Procedura di valore inferiore a euro 5.000,00, per l'affidamento DELL'ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO SERVIZIO EACT-WHISTLEBLOWING nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Premesso che il DLgs 24/2023, in attuazione della direttiva UE 2019/1937, ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina relativa ai canali di segnalazione degli illeciti (whistleblowing).

Premesso che Jtaca ha previsto, all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2023/2025, la procedura per la ricezione e la gestione delle segnalazioni degli illeciti (art. 17);

Premesso che Jtaca ha esaminato la possibilità di attivare gratuitamente, ai sensi dell'art. 8 del DLgs 36/2023, un ulteriore canale di segnalazione, anche in forma anonima, che garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nonché l'anonimato, come previsto dallo stesso DLgs 24/2023;

Premesso che tale possibilità, adottata da numerosi enti pubblici e società a controllo pubblico come verificabile dai relativi siti istituzionali, è resa disponibile dalla piattaforma "WhistleblowingPA", sviluppata e gestita mediante un software che utilizza una tecnologia open-source;

Premesso che Jtaca, prima di perfezionare l'adesione alla piattaforma "WhistleblowingPA", ha ritenuto opportuno verificare la valutazione d'impatto sul rischio del trattamento dei dati personali con l'ausilio del proprio DPO Leopoldo Comparin;

Premesso che con Verbale n. 39 del 29/10/2023, indirizzato anche all'Organismo di Vigilanza, il DPO ha valutato negativamente l'impatto sul rischio del trattamento dei dati personali derivante dall'utilizzo della piattaforma "WhistleblowingPA", in attesa delle verifiche in corso da parte delle autorità di controllo e l'eventuale emissione di apposite Linee Guida, a causa della mancata esaustività del flusso informativo reso disponibile e la non perfetta conformità alla legge europea sui cookies (c.d. Cookie Law);

Stante la raccomandazione del DPO di non utilizzare al momento piattaforme di terze parti;

Valutato quindi opportuno richiedere la collaborazione dello stesso DPO, almeno fino al perdurare dell'incertezza che ancora riguarda il corretto trattamento dei dati dei soggetti segnalanti, al fine di predisporre sul sito istituzionale, in tempo utile al fine di rispettare i termini del DLgs 24/2023 (17 dicembre 2023), un apposito modulo (piattaforma "EACT Whistleblowing") che consenta di inviare alla casella di posta della persona designata e nel rispetto del compendio normativo, le eventuali segnalazioni di illeciti anche in forma anonima;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che la prestazione non è oggetto di una convenzione Consip;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed il comunicato del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, pubblicato in data 12 novembre 2008, al di sotto di tale soglia, l'esonero riguardi anche l'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici di acquisto e di negoziazione diversi dal mercato elettronico;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, co. 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore della presente procedura risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- sulla base delle valutazioni descritte in premessa, con determina dell'amministratore unico n. 134 del 5 dicembre 2023 è stato stabilito di attivare la piattaforma "EACT Whistleblowing", in attesa delle verifiche in corso da parte delle autorità di controllo e l'eventuale emissione di apposite Linee Guida per l'utilizzo delle piattaforme di terze parti, per un anno con opzione per un ulteriore anno;

- lo studio Comparin & Partners Comparin Leopoldo ha prodotto il preventivo di spesa, prot. 1559/23 del 30.11.2023, comprendente:

i) costo per attivazione servizio euro 2.000,00 esclusi oneri;

ii) canone annuale per il mantenimento del servizio euro 1.200,00 esclusi oneri;

iii) costi variabili rendicontabili annualmente per eventuali segnalazioni euro 100,00 esclusi oneri ad evento;

- dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta STUDIO COMPARIN & PARTNERS COMPARIN LEOPOLDO con sede legale in San Donà di Piave (VE), c.f. CMPLLD69E30H823G in quanto contempla l'adozione delle misure che garantiscano il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, la cui violazione prevede la possibilità per l'autorità garante di comminare sanzioni di importo rilevante;

- il quadro economico complessivo che prevede una spesa complessiva di euro 4.830,00 esclusa IVA costituito da:

prezzo di affidamento euro 3.200,00; eventuale rinnovo art. 14, co. 4 euro 1.200,00, opzioni art. 120, co. 1, lett. a) euro 100,00 per il primo anno, valide e stimate in euro 100,00 in caso di rinnovo; contributi previdenziali euro 230,00 (euro 165,00 per il primo anno comprensivo di opzioni ed euro 65,00 in caso di rinnovo con opzione);

- la prestazione da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo considerando il rischio relativo alle sanzioni applicabili in caso di non conforme trattamento dei dati personali del segnalante;

Constatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- in relazione a alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva;

Ritenuto di affidare la prestazione al suddetto operatore economico per l'importo di euro 3.400,00 esclusi oneri;

Dato trattasi di nuovo servizio il principio di rotazione non è applicabile;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di attivare il canale di segnalazione in anonimato protetto degli illeciti, come previsto dal DLgs 24/2023;
- l'oggetto del contratto è l'attivazione ed il mantenimento del servizio eACT-whistleblowing per un anno con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 14, co. 4 del D.Lgs. 36/23;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dal regolamento sui controlli a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/23 di Jtaca Srl per procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23.08.2023;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'affidamento è stato registrato con CIG Z2A3D98D9E;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di affidare la prestazione di attivazione e mantenimento del servizio eACT-whistleblowing per un anno con possibilità di attivare le opzioni ai sensi dell'art. 120, co. 1 lett. a) in caso di segnalazioni per l'importo massimo e non garantito di euro 200,00 esclusi oneri, eventuale rinnovo per un ulteriore anno al costo di euro 1.200,00 esclusi oneri con l'attivazione delle opzioni relative alle segnalazioni per importo massimo e non garantito di euro 200,000 escluso iva, allo studio STUDIO COMPARIN & PARTNERS COMPARIN LEOPOLDO con sede legale in San Donà di Piave (VE), c.f. CMPLLD69E30H823G per l'importo di euro 3.400,00 esclusa iva;
- 2) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 3.400,00 esclusi oneri è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 3) di approvare il quadro economico complessivo di spesa agli atti, che prevede una spesa complessiva di € 4.800,00 esclusi oneri così costituito: prezzo di affidamento euro 3.200,00; eventuale rinnovo art. 14, co. 4 euro 1.200,00, opzioni art. 120, co. 1, lett. a) euro 400,00 all'anno, attivabili con l'eventuale rinnovo (eventuali segnalazioni);
- 4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 5) di inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- 6) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel sito istituzionale della stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.